



LEGAMBIENTE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
O.n.l.u.s.

Torino 08-08-2006

Provincia di Torino
Ufficio Depositi Progetti
Sportello Ambiente della Provincia di Torino
Via Valeggio 5
10128 Torino

Responsabile del Procedimento designato
Marta Petruzzelli,

e per conoscenza a
Presidente Provincia Torino
Antonio Saitta

Oggetto: **Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale proposto dalla Società TRM SpA per un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nel territorio del Comune di Torino, ed alla relativa procedura.**

In merito alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società TRM SpA con sede legale in Via Livorno n. 60, 10144 Torino, per un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino da ubicarsi nel territorio del Comune di Torino, in località Gerbido, al relativo Studio di Impatto Ambientale, nonché alla procedura in corso, la scrivente associazione ambientalista presenta le osservazioni di seguito riportate.

1) Osservazioni sulla procedura di VIA utilizzata

Un “*impianto di termovalorizzazione*”, come viene denominato quello in oggetto, non rientra nell’elenco dei progetti sottoposti a VIA secondo la LR 40/1998.

Dal progetto presentato esso risulta costituito da:

- un inceneritore, che sottopone i rifiuti a combustione producendo energia *termica* (206 MWt complessivi);
- un impianto termoelettrico che “*valorizza*” la suddetta energia termica trasformandola in parte in energia elettrica (62 MWe massimi complessivi), e successivamente utilizza parte del calore residuo per il teleriscaldamento;

La combustione dei rifiuti operata nell’inceneritore può essere considerata come operazione di recupero oppure di smaltimento.

In proposito la massima relativa alla sentenza C 458/00 del 13.02.2003 della Corte di Giustizia Europea dice quanto segue.

La combustione di rifiuti costituisce un'operazione di recupero ai sensi del punto R 1 dell'allegato II B della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, quando il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, come mezzo per produrre energia, sostituendosi all'uso di una fonte di energia primaria che avrebbe dovuto essere usata per svolgere tale funzione. In particolare, un'operazione di combustione di rifiuti domestici può essere classificata come operazione di recupero dei rifiuti quando ha lo scopo principale di permettere l'impiego dei rifiuti come mezzo per produrre energia, quando è realizzata in condizioni che consentono di considerare che essa è effettivamente un mezzo per produrre energia e quando la maggior parte dei rifiuti è consumata durante l'operazione e la maggior parte dell'energia sviluppata viene recuperata e utilizzata.

Ne consegue che un'operazione il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti dev'essere classificata come operazione di smaltimento quando il recupero del calore prodotto dalla combustione costituisce solo un effetto secondario di detta operazione.

Se si vuole quindi considerare la combustione dei rifiuti operata nell'inceneritore come operazione di recupero, allora la centralità della realizzazione è rappresentata dall'impianto termoelettrico, di cui i rifiuti vengono a costituire il combustibile.

In questo caso la Valutazione di Impatto Ambientale deve riguardare prioritariamente tale impianto termoelettrico, che, sulla base della sua potenza elettrica di progetto (62 MWe), va assoggettato alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente (comma "p", art. 1, DPR 11 febbraio 1998, che ha integrato il DPCM 10 agosto 1988, n. 377); successivamente la parte inceneritore, come impianto connesso, va assoggettata alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Provincia (DPR 12 aprile 1996, LR 40/1998 All. A2, comma 6, cioè alla procedura attivata in questo momento).

Se, viceversa, si vuole considerare la combustione dei rifiuti operata nell'inceneritore come operazione di smaltimento, allora l'impianto deve essere non solo prioritariamente assoggettato alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Provincia (DPR 12 aprile 1996, LR 40/1998 All. A2, comma 6, cioè alla procedura attivata in questo momento), ma in ogni caso anche alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente (comma "p", art. 1, DPR 11 febbraio 1998, che ha integrato il DPCM 10 agosto 1988, n. 377) per l'impianto connesso consistente in una centrale termoelettrica della potenza di 62 MWe.

In merito alle alternative procedurali sopra sinteticamente prospettate, si chiede al Responsabile del Procedimento, alla Provincia di Torino, nella sua qualità di "Autorità competente", nonché alla relativa Conferenza dei Servizi, di voler verificare rigorosamente la richiesta e la documentazione presentate dal Proponente per verificarne la rispondenza a tutte le norme vigenti e valutarne la eventuale "**non procedibilità**".

2) Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale per l'impianto termoelettrico

2.1 - I consumi specifici di acqua sono molto elevati

L'impianto proposto consumerà circa un milione di metri cubi di acqua ogni anno.

Nella relazione preliminare il consumo atteso era di 5800 m³/giorno pari ad un più realistico consumo annuale di 1.885.000 m³/anno cioè circa il doppio di quanto dichiarato nel progetto definito. Il consumo di 1.050.000 m³/anno appare non realistico ed in contraddizione con quanto precedentemente dichiarato e con quanto si può desumere dal confronto con i consumi di altri impianti di tecnologia paragonabile. Vi è il rischio che, dopo le valutazioni critiche dell'ARPA e di altri soggetti a seguito della presentazione del progetto preliminare, sia stato risolto il problema con una semplice sottostima dei volumi consumati senza affrontare alla radice il problema (ad esempio cambiando la tecnologia o riducendo i quantitativi trattati). Si tratta di consumi niente affatto trascurabili e non compatibili, a nostro avviso, con le risorse disponibili.

Si ricorda che nello Studio di localizzazione condotto qualche anno fa dal Politecnico di Torino e dal titolo "Impianto di termoutilizzazione dei rifiuti solidi urbani – Relazione conoscitiva sui possibili siti per la localizzazione dell'impianto nell'area di Torino"¹ a suo tempo stabilì proprio l'impossibilità di localizzare l'impianto al Gerbido per la criticità legata alla reperibilità della risorsa acqua. I motivi risiedono nell'assenza di risorse idriche superficiali utilizzabili e nel fatto che la falda superficiale è in fase di lenta, ma inesorabile discesa. Questa situazione non lascia che l'alternativa di attingere alle falde profonde che invece dovrebbero essere preservate per uso potabile. Bisogna infatti considerare che, la Legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 - "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee" (B.U. 8 maggio 1996, n. 19) prevede, all'Art. 4. - Riserva delle acque da falde in pressione, che:

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione e' riservata ad uso potabile. Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

I medesimi concetti sono ripresi dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.

Pertanto vista la possibilità di localizzare l'impianto anche in altri siti più idonei di questo dal punto di vista della disponibilità di risorse idriche ed altre condizioni, il sito veniva sostanzialmente bocciato dallo studio del Politecnico. In quel caso era prevalsa, giustamente, la necessità di tutelare una risorsa preziosa e sempre più scarsa come l'acqua ad uso potabile. Ribadiamo dunque con determinazione l'inadeguatezza del sito proposto anche da questo punto di vista.

A sostegno di quanto detto va sottolineato che dalle relazioni geologiche emerge chiaramente l'elevata vulnerabilità degli acquiferi di tutta l'area estesa, che rende un incremento degli attuali livelli di emungimento rischioso sotto il profilo della messa in comunicazione degli acquiferi profondi (come già ricordato in precedenza) con quelli più superficiali. Il fatto che il proponente abbia scelto un sistema di depurazione dei fumi a secco "per il grande vantaggio di non utilizzare l'acqua", non fa altro che suffragare l'ipotesi che proprio l'elemento idrico sia uno degli elementi più critici che rendono l'opera irrealizzabile nel sito prescelto.

Da valutare anche i possibili danni all'acquifero cagionati da un eccessivo prelievo localizzato che, deprimendo eccessivamente la piezometrica comporti la messa in comunicazione di acquiferi posti a quote differenti con un pericoloso fenomeno di inquinamento delle falde più profonde. Sembra inevitabile la

¹ GEA: Arch. GiovanniBurzio, Prof. Bernardo Ruggeri e altri.

realizzazione di nuovi pozzi o l'incremento dell'attuale ritmo di emungimento con l'attivazione di pozzi attualmente fermi. Si fa presente che generalmente la portata emunta da un pozzo è costante e non può essere regolata. Quindi ad una maggior portata fornita deve corrispondere necessariamente l'attivazione di pozzi attualmente non utilizzati o la realizzazione di nuovi. La relazione idrogeologica (p. 7/10) conferma come la falda sia in stretta connessione con il torrente Sangone, anche in conseguenza dei livelli alluvionali presenti, composti prevalentemente da materiale grossolano. Pertanto l'aumento dei prelievi non farà altro che abbassare ulteriormente il livello idrico del torrente con grave danno per la fauna acquatica e l'avifauna stanziale e di passo.

Nonostante gli accorgimenti attuati la quantità di risorsa utilizzata è ancora assai ingente e ciò va valutato sulla reale disponibilità della risorsa per tutta la vita utile dell'impianto. Il regime climatico è chiaramente in una fase di profonda mutazione che sembrerebbe portare sempre più verso una diminuzione della piovosità e di conseguenza ad una sempre più limitata disponibilità di acqua sia nella zona alpina, sia nella zona di ricarica delle falde anche profonde. Se a ciò aggiungiamo il costante incremento della popolazione e delle attività industriali che utilizzano e spesso sprecano tale risorsa, la realizzazione dell'impianto deve necessariamente soggiacere alla reale disponibilità di acqua negli anni a venire, al fine di non creare pregiudizio alle necessità umane, che vengono in ordine di priorità gerarchica, prima di qualunque attività industriale.

Tale consumo appare molto elevato anche in relazione ai consumi di analoghi impianti termoelettrici situati in Piemonte per i quali il Ministero dell'Ambiente ha recentemente emanato il decreto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale, quali:

- Centrale Termoelettrica "Società Piemonte Energia s.r.l." a ciclo combinato della potenza di 380 MW nel Comune di Leinì, nei pressi di Torino (decreto protocollo Ministero Ambiente n. 725 del 28.11.2003);
- Centrale di cogenerazione "Società Industria Chimica Legno S.p.A." da 105 MWe a ciclo combinato alimentata a gas naturale in comune di S. Michele Mondovì (CN) (decreto protocollo Ministero Ambiente n. 661 del 30.06.2005), di taglia analoga a quella dell'impianto proposto.

Infatti i consumi di acqua dei due impianti sopra citati sono molto più bassi, sia valutando il consumo specifico per ogni chilowattora di energia utile prodotta, sia perfino considerando il valore complessivo annuo tale e quale, nonostante che la centrale di Leinì abbia una potenza termica ed elettrica molto superiore a quella dell'impianto in oggetto.

Si richiede che il Proponente integri lo Studio di Impatto Ambientale con una valutazione comparativa che comprenda anche gli impianti sopra indicati.

2.2 - Le emissioni in aria di inquinanti NOx, CO, PST, ecc. sono comparativamente elevate

Se si valutano i "fattori emissivi", cioè le emissioni dei vari inquinanti rapportate alla energia prodotta dall'impianto, e si confrontano con i valori analogamente calcolati per altri impianti, quali quelli menzionati al punto precedente, si nota che, sia per gli ossidi di azoto, sia per il monossido di carbonio, sia per le polveri sottili, tali fattori risultano notevolmente più elevati.

Questo significa che l'impianto proposto, per produrre un chilowattora di energia utile, immette nell'ambiente maggiori quantità di inquinanti.

La scelta del sistema di depurazione dei fumi (tecnologia a secco) per l'abbattimento di sostanze acide e dei microinquinanti, pur consentendo di ridurre al minimo il consumo d'acqua ed i costi di gestione, non garantisce le migliori prestazioni in termini di riduzione delle emissioni inquinanti secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per l'individuazione l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di incenerimento dei rifiuti" redatte dalla Commissione nazionale di esperti ex art. 3, comma 2, del D.Lgs 372/99.

Oltre a ciò vi è la necessità, per rispettare i limiti di emissione, di provvedere ad un forte sovradosaggio dei reagenti. Ciò, se da un lato porta ad evitare di utilizzare acqua – elemento certamente non trascurabile – non dà le necessarie garanzie ambientali e comporta un notevole aumento dei costi in termini di utilizzo di reagenti e loro relativo smaltimento una volta raccolti dal filtro a maniche.

Si richiede che il Proponente integri lo Studio di Impatto Ambientale con una valutazione comparativa che comprenda anche il riferimento agli impianti sopra indicati.

2.3 - La qualità dell'aria nella zona è già oltre i limiti

La qualità attuale dell'aria nel territorio circostante la centrale proposta non è per niente buona, in particolare per quanto riguarda il Comune Torino ed i Comuni limitrofi.

La Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 14-7623 del 11 novembre 2002, ai sensi della Legge regionale 43/2000, ha individuato le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico.

Tali zone comprendono il Comune di Torino assegnato alla Zona 1 (la peggiore), la quale raggruppa convenzionalmente i Comuni per i quali la valutazione della qualità dell'aria nell'anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al limite stabilito dal D.M. 60/2002 aumentato del margine di tolleranza.

Considerato che i superamenti sono causati da emissioni, sia di NO₂, sia di PM₁₀, che avvengono già oggi all'interno dei territori dei singoli Comuni, appare evidente la necessità di procedere con estrema cautela nell'introdurre una nuova massiccia fonte di inquinamento come quella della costruendo impianto, destinato a funzionare in futuro per parecchie decine di anni, arrecando alla zona un inquinamento aggiuntivo, solo in parte compensato dalla realizzazione del teleriscaldamento, che comunque porterebbe i suoi benefici in zone diverse da quella dove la centrale verrebbe realizzata, e solo in alcuni periodi dell'anno.

La già citata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, n. 14-7623 del 11 novembre 2002, ai sensi della Legge regionale 43/2000, prevede, al punto 2.1.1, i criteri per l'adozione di provvedimenti stabili per le Zone di Piano, ed in particolare quelli per gli impianti produttivi, ed afferma testualmente:

In tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, le Province valutano le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti.

Si richiede che il Proponente riconsideri il bilancio delle emissioni inquinanti, particolareggiandolo alla zona di massima ricaduta degli inquinanti e ai vari mesi dell'anno.

Si richiede inoltre che in tale bilancio vengano considerati solamente i contratti di fornitura di calore già ad oggi dimostrabili.

2.4 - Non vi è necessità di ulteriore produzione di energia elettrica in zona

Le necessità energetiche del Piemonte e della provincia di Torino non giustificerebbero un impianto di questa potenza.

Lo stesso Piano Energetico Ambientale Regionale approvato il 3 febbraio 2004, nella parte riguardante gli "Indirizzi", al paragrafo § 2. "Indirizzi specifici", al punto 2.1 "Centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt" – "Valutazioni conclusive", riporta quanto segue:

"Pertanto, si ritiene che le opere già attualmente autorizzate o per le quali esistano pareri positivi siano sufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza della fornitura elettrica sino all'entrata in esercizio delle centrali già autorizzate sul territorio nazionale e delle azioni normative conseguenti alla ratifica degli accordi di Kyoto.

Il 2003 è stato caratterizzato in Italia e nel mondo da clamorosi disservizi dei sistemi elettrici di nazioni tecnologicamente sviluppate e avanzate. Questi episodi, proprio per le disastrose conseguenze che li hanno caratterizzati, sono stati un campanello d'allarme che ha evidenziato la necessità di porre maggiore attenzione alla pianificazione, gestione e regolazione dei sistemi elettrici stessi.

Dall'esame di questi episodi molti hanno emotivamente richiesto con forza una sorta di deregulation e l'approvazione massiccia e acritica dei progetti di centrali, attualmente in istruttoria, in varie fasi della procedura. Al contrario, proprio questi episodi devono evidenziare la necessità di porre

maggior attenzione alla corretta localizzazione degli impianti, anche in relazione alle caratteristiche infrastrutturali sia della rete elettrica, sia di quella del gas.

Conseguentemente, non esisterebbe la necessità nel breve periodo di individuare ulteriori nuovi siti in Piemonte. Infatti, a causa dell'attuale rallentamento del trend di crescita della domanda di energia elettrica, esistono i tempi necessari per approfondire ulteriormente le ricadute a livello nazionale anche avvalendosi dei tavoli di concertazione centrali esplicitamente previsti in materia. In particolare, si deve valutare con la massima attenzione l'evoluzione degli scenari concernenti la produzione e il trasporto di energia anche relativi alle Regioni confinanti, verificando contemporaneamente le previsioni di crescita della domanda energetica e gli effetti delle politiche nazionali per il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, secondo il protocollo di Kyoto.

Deve essere inoltre rilevato che dovrebbero essere a breve disponibili nuove generazioni di impianti produttivi a ciclo combinato che assocerebbero basse emissioni di ossidi di azoto e monossido di azoto ad un aumento di rendimento elettrico che potrebbe raggiungere il 60%. Pertanto, la saturazione della capacità di generazione piemontese con gli impianti attuali pregiudicherebbe il futuro impiego delle migliori tecnologie che si renderanno utilizzabili nei prossimi anni.”

E' evidente che, nell'ipotesi in cui si voglia dare particolare rilievo all'aspetto "produzione di energia elettrica" per giustificare l'opportunità dell'impianto complessivo, non si ravvedono motivazioni alla realizzazione. Infatti localizzare in Piemonte, ed in particolare nell'area di Torino già gravata da altri pregressi problemi ambientali, una capacità produttiva elettrica superiore a quanto necessario significherebbe condizionare indebitamente lo stato dell'ambiente di tale area.

2.5 - Il calore cogenerato non ha ad oggi una destinazione sicura

Non risulta che ad oggi il calore cogenerato dall'impianto abbia destinazione certa, dimostrabile con accordi già sottoscritti.

Si richiede che il Proponente certifichi la possibilità di utilizzare il calore cogenerato, specificando le quantità e le destinazioni in funzione dei vari periodi dell'anno.

2.6 - Non sono previste alternative

Il SIA, per l'impianto termoelettrico in oggetto, non prevede alternative, né di localizzazione, né di taglia, né di tecnologia

Si richiede che il proponente, come previsto dalle norme sulla VIA, integri il quadro di riferimento progettuale con la specificazione di tali alternative e dei criteri che motivano la scelta costituita dall'impianto in oggetto.

Si osserva in proposito che la combustione dei rifiuti tal quali (anche se rifiuti residui a valle della raccolta differenziata), senza alcuna operazione di preselezione, risulta invece una pratica ormai superata e sempre meno diffusa poiché comporta uno scarso controllo di quanto viene immesso nella camera di combustione, sbalzi termici dovuti alla eterogenea composizione dei RU in ingresso e, conseguentemente, rendimento di processo molto bassi e livelli di inquinamento molto elevati in relazione al maggior consumo (ed emissione) di aria per tonnellata di rifiuto trattata (5500 Nm³/tonnellata di RU).

2.7 - I costi pubblici per l'ottenimento della energia elettrica e termica sono elevati

Non risultano specificati i costi pubblici relativi alla incentivazione della produzione elettrica dell'impianto in oggetto.

Si chiede che il Proponente integri il SIA con la specificazione di tali costi pubblici

3) Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale per l'impianto di incenerimento

3.1 - Non sono specificate le alternative all'incenerimento

Nel SIA non vengono valutate comparativamente le possibili alternative (localizzazione, taglia, tipologia, opzione zero), e neppure le alternative possibili per il recupero della energia e della materia contenuta nei rifiuti.

Lo Studio di Impatto Ambientale dichiara che la valutazione delle varie alternative è già stata fatta in altra sede.

Si richiede che la comparazione tra tutte le suddette alternative sia inserita nel SIA a cura del Proponente, come prescritto dalle norme vigenti sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

In particolare una delle carenze più macroscopiche di tutto l'impianto del SIA è l'assoluta mancanza di qualunque seria valutazione di carattere economico non solo sulle varie opzioni, ma anche su quella individuata come migliore. Questo impedisce di stabilire con chiarezza quali saranno in definitiva i costi di realizzazione, di gestione e di conferimento. Non si fa cenno, ad esempio, alla Legge "Comunitaria 2006", che contiene la delega all'Esecutivo per recepire una serie di direttive e di regolamenti europei e che è in discussione attualmente; di fatto risulta che siano stati presentati emendamenti orientati a stabilire che gli incentivi per promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili previsti dalla Direttiva 2001/77/CE possano essere utilizzati solo per le biomasse mentre, attualmente in Italia, sono stati inclusi, ai fini delle sovvenzioni, anche le frazioni non-biodegradabili contenute nei Rifiuti Urbani. L'approvazione di tali emendamenti disincentiverebbe di fatto la pratica dell'incenerimento poiché le sovvenzioni si riducono del 50% con un aumento dei costi specifici di 50 €/t per l'incenerimento di rifiuti "tal-quali". In tal caso, da alcune valutazioni comparative con altri impianti simili, si può stabilire che indicativamente il costo di trattamento potrebbe arrivare a 250-300 €/ton. Si tratta di cifre estremamente alte che farebbero lievitare in modo consistente i costi a carico dei cittadini. D'altra parte la realizzazione di tutte le infrastrutture connesse all'impianto oltre all'impianto vero e proprio di incenerimento, la loro manutenzione unitamente al costo di personale, non possono che condurre ai valori prospettati.

Il metodo con cui verranno reperiti i finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto sarà il Project Financing e quindi tutti i Comuni soci di TRM si troveranno ad accumulare un debito che difficilmente sarà ripianabile se non a prezzo di dover bruciare grandissime quantità di rifiuti. Ed anche questa soluzione potrebbe non essere sufficiente. Vi è poi il rischio che, per rientrare nei costi si provveda a risparmiare sulla gestione dell'impianto (acquisto di reagenti, rinnovo dei sistemi di abbattimento, manutenzione, sicurezza, personale...). Questa soluzione risulta quindi molto pericolosa (poiché rende impraticabile la riduzione dei quantitativi da incenerire mediante lo sviluppo della RD) e costosissima.

Nonostante l'incenerimento venga presentato dal proponente, come una soluzione ambientalmente migliore della discarica, la scelta tecnologica effettuata e l'enorme dimensionamento della capacità di trattamento comporta invece la scomparsa di ogni possibilità di crescita delle Raccolte Differenziate in Provincia di Torino comportando quindi un impatto ambientale peggiore di quello che deriverebbe dalla scelta di conferire in discarica il rifiuto previa biostabilizzazione dello stesso.

Pertanto si chiede che venga puntualmente chiarito ed illustrato il piano finanziario dell'opera ed il suo bilancio di gestione. Sempre al riguardo riteniamo indispensabile che venga condotta una valutazione completa e dettagliata che consenta di comprendere, a parità di investimento, quali risultati si otterrebbero con il perseguimento dell'opzione "massimizzazione delle RD e del riciclaggio, della riduzione a monte e con l'attivazione di un efficace programma di informazione/educazione" prevedendo tecnologie a freddo per lo smaltimento del rifiuto residuo.

3.2 - Non è specificato l'impatto dei rifiuti prodotti

Il SIA non valuta l'impatto dei rifiuti prodotti, né definisce la loro destinazione, né pertanto confronta su questo specifico punto le varie alternative possibili

Si ritiene che le opere per lo smaltimento in sicurezza dei notevoli quantitativi di rifiuti prodotti dall'inceneritore siano da considerarsi "connesse" con l'inceneritore stesso e debbano quindi essere ricomprese e valutate nell'ambito della stessa procedura di VIA.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di valutare attentamente quali saranno effettivamente i flussi di rifiuti indifferenziati che si andranno a generare e se essi siano compatibili con il progetto proposto in termini di capacità e di tecnologia.

3.3 – Non è stata effettuata una analisi di sensibilità

L'impianto è definito sulla base di alcuni parametri rigidi, quali la capacità nominale (540 t/giorno di rifiuto solido urbano) e il potere calorifico inferiore di progetto (2.627 kcal/kg) di tali rifiuti.

Non essendo verosimile che la quantità di rifiuti in ingresso e soprattutto il relativo potere calorifico rimangano costanti nel tempo (e per tutta la vita dell'impianto), è necessario poter prevedere le prestazioni dell'impianto stesso in condizioni diverse da quelle nominali, in termini di inquinanti emessi, di consumi idrici, di energia elettrica e termica generata, di rifiuti prodotti, ecc.

Anche in merito alla tecnologia adottata, se si considera l'obbligo di arrivare al 65% di RD nel 2012, si può facilmente comprendere che una sezione di combustione basata sulla griglia mobile raffreddata ad acqua non permetterà di bruciare i rifiuti ad alto potere calorifico che scaturiranno dal raggiungimento di questo nuovo obiettivo nazionale non considerato dall'attuale PPGR.

La scelta della tipologia di impianto dovrebbe invece dipendere dalle caratteristiche del rifiuto trattato ed in particolare dal potere calorifico inferiore. Considerando che nei Comuni ove si è arrivati al 55 % circa si superano i 16.000 kJ/kg e nei Comuni e nei Consorzi dove si raggiunge il 65 % adottando la tariffazione puntuale si è invece arrivati a superare i 18.000 kJ/kg non risulta comprensibile la scelta di prevedere un range di funzionamento dell'impianto che parte dai 6.000 kJ/kg ed arriva soltanto ai 15.500 kJ/kg. Nel progetto si dichiara, inoltre, che l'impianto a griglia raffreddato ad acqua non può reggere un PCI superiore ai 16.000 kJ/kg in modo continuativo ma solo come valore di punta per pochi secondi; va quindi rilevato che, dovendo l'impianto soddisfare le esigenze della Provincia almeno per i prossimi 20 anni, quando verrà raggiunto (e speriamo superato) il 65 % di RD, recentemente imposto come obiettivo per il 2012 dal D.lgs 152/06, ci si troverebbe in una situazione di incompatibilità strutturale tra il PCI dei rifiuti conferiti ed il tipo di impianto realizzato. Questo è un altro elemento che ci fa comprendere come questo progetto non risponda minimamente alle esigenze che si manifesteranno nei prossimi anni.

Rispetto al dimensionamento dell'impianto va segnalato che l'utilizzo, da parte di TRM, di diversi fattori correttivi (325 giornate di funzionamento, 0,8 di fattore di utilizzo cautelativo, utilizzo di un potere calorifico dei rifiuti più alto di quello attuale) hanno portato a sovradimensionare la portata effettiva dell'impianto del 50 % circa (oltre 600.000 t/anno effettive) rispetto a quanto stabilito inizialmente dal nuovo Piano provinciale rispetto (421.000 t/anno). Rispetto al fattore di utilizzo cautelativo risulta però emblematico che nella relazione preliminare sulle alternative tecnologiche e lay out allegata al progetto si stabilisce che il parametro tipico per tale fattore è 0,9 che contraddice lo 0,8 utilizzato nel progetto.

Si chiede che il Proponente integri lo Studio di Impatto Ambientale con una dettagliata analisi di questo tipo.

3.4 - Non sono specificati i costi pubblici complessivi

Il SIA non valuta i costi pubblici complessivi, né pertanto confronta su questo punto le varie opzioni.

Si chiede che il Proponente integri in tal senso lo Studio di Impatto Ambientale

4) Conclusioni

Alla luce delle osservazioni precedentemente riportate, si richiede innanzitutto al Responsabile del Procedimento, alla Provincia di Torino, nella sua qualità di “Autorità competente”, nonché alla specifica Conferenza dei Servizi, di voler verificare rigorosamente la richiesta e la documentazione presentate dal Proponente per verificarne la rispondenza a tutte le norme vigenti e valutarne la eventuale “**non procedibilità**”.

Si richiede inoltre alla Provincia di Torino, nella sua qualità di “Autorità competente”, nonché alla specifica Conferenza dei Servizi, di prescrivere al Proponente di **integrare lo Studio di Impatto Ambientale** con le informazioni specificate nelle varie osservazioni di cui alle pagine precedenti, oppure, in subordine, di **pronunciarsi negativamente** sulla Compatibilità Ambientale dell’impianto proposto.

L’associazione scrivente chiede infine di poter partecipare allo svolgimento della Conferenza dei Servizi, riservandosi di produrre in tale occasione eventuale documentazione integrativa.

Si ringrazia per l’attenzione e si dichiara la disponibilità per ogni chiarimento e approfondimento.

Vanda Bonardo
Presidente Legambiente Piemonte Valle d’Aosta